Tribunale | Torre Annunziata | Sezione 3 | **Civile** | **Sentenza** | 28 ottobre 2025 | **n. 2386**

Data udienza 26 ottobre 2025

Integrale

Mantenimento - Prescrizione quinquennale per i ratei di mantenimento

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORRE ANNUNZIATA

Terza civile

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dott. Adele Carlino, all'esito della udienza del 26.09.2025 celebrata mediante trattazione scritta e lette le conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. ..del 2024 promossa da:

DA

(...) C.F. (...) rappresentato e difeso dall'avv. DR, unitamente e disgiuntamente all'avv. FR e con gli stessi elettivamente domiciliato in (...) presso lo studio dell'avv. DR e con domicilio digitale per l'avv.(...) e per l'avv. R

ATTORE- OPPONENTE-

CONTRO

(...) - rappresentata e difesa dall'avv. AB con studio in (...) ed unitamente a questi ivi elettivamente domiciliata, con dichiarazione di voler ricevere le Comunicazioni anche a mezzo Fa(...), al numero (...), ovvero anche a mezzo PEC, al domicilio digitale: (...)

CONVENUTA - OPPOSTA

Oggetto: opposizione e(...) art. 615 c.p.c.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato (...) conveniva dinnanzi a questo Tribunale la sig.ra (...) premettendo che la stessa in data 7.2.2024 gli aveva intimato precetto di pagamento della somma complessiva di Euro 41259,98 in virtù della Sentenza n. 1542/2020, resa in Camera di consiglio il 14/09/2020 e pubblicata il 27/10/2020, con cui era stata regolata la sua separazione da (...) e della Ordinanza presidenziale resa in data 18.02.2023 dal Tribunale di Torre Annunziata, nell'ambito del

procedimento ivi iscritto sub R.G. n. 4373/2022, con cui il Tribunale di Torre Annunziata che aveva regolato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando le statuizioni economiche della sentenza d separazione.

Deduceva che con il precetto la (...) aveva richiesto il pagamento di somme prescritte e comunque non dovute avendo sempre provveduto al pagamento degli assegni di mantenimento a favore del figlio (...).

Si costituiva l'opposta la quale eccepiva in primo luogo l'inammissibilità per tardività dell'opposizione e nel merito ne contestava il contenuto deducendo la prescrizione decennale del credito, che non si sarebbe ancora maturata e, per il caso in cui si dovesse ritenere applicabile la prescrizione quinquennale, chiedeva rideterminarsi il credito dovuto per l'ultimo quinquennio

In via preliminare va osservato che l'opposizione prodotta è qualificabile quale opposizione e(...) art. 615 I comma c.p.c. con essa contestandosi il diritto di procedere ad esecuzione per essere il credito oggetto di esecuzione giù estinto per prescrizione o per pagamento.

La stessa è dunque tempestiva non essendo soggetta al termine di 20 giorni cui si riferisce l'opposto, che riguarda le opposizioni proposte ai sensi dell'art. 617 c.p.c.

Ne merito l'opposizione è parzialmente fondata.

Ed invero il credito relativo ai ratei mensili dell'assegno che il coniuge obbligato è tenuto a versare all'altro per il mantenimento dei figli si prescrive in cinque anni e(...) art. 2948 c.c. La prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., infatti, si applica solo se viene in contestazione la debenza di uno o più ratei e su tale debenza intervenga un accertamento giudiziale sul quale si formi il giudicato. (Cassazione civile sez. I, 01/06/2010, n.13414)

Nello specifico l'opposto non può pertanto dedurre che la prescrizione non si sarebbe maturata, in quanto non vi è stata alcuna sentenza contenente un accertamento giudiziale sulla debenza di uno o più ratei sulla quale si sia formato il giudicato.

Né la prescrizione può ritenersi sospesa e(...) art. 2941 n 1 c.c. Ed invero La sospensione della prescrizione tra coniugi di cui all'art. 2941, n. 1, Cod. Civ. non trova applicazione al credito dovuto per l'assegno di mantenimento previsto nel caso di separazione personale, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un'interpretazione conforme alla ratio legis, da individuarsi tenuto conto dell'evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell'unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati.

Nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l'armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità di cui all'art. 232 Cod. Civ. e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione. (cfr Cassazione civile sez. I, 14/12/2018, n.32524)

Deve pertanto dichiararsi la nullità del precetto laddove ingiunge il pagamento dei ratei dell'assegno di mantenimento per il coniuge (...) e per il figlio (...), relativi al quinquennio anteriore al 7.2.2024 (data di notifica del precetto) non essendovi stati, prima del precetto, altri atti interruttivi della prescrizione.

Non ha trovato, invece riscontro probatorio l'altro motivo di opposizione con cui si deduce l'intervenuto pagamento dei ratei dell'assegno a favore del figlio (...)

Per quest'ultimo saranno pertanto dovuti i ratei di assegno impagati dal 7.2.2019, detraendosi da quelli intimati i ratei prescritti.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei minimi tabellari in considerazione dell'esito del giudizio, della bassa complessità della controversia e dell'attività svolta

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita:

1) Accoglie parzialmente l'opposizione ed annulla il precetto intimato da (...) a (...) con atto notificato il 7.2.2024 laddove ingiunge il pagamento di ratei di assegno maturati antecedentemente al 7.2.2019

2) Condanna (...) al pagamento in favore di (...) dei compensi di lite che liquida in Euro 2540,00 oltre rimborso forfettario del 15% Iva e Cpa se dovute

Così deciso in Torre Annunziata, il 26 ottobre 2025.

Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2025.

Data udienza 26 ottobre 2025

Massima redazionale

Mantenimento - Prescrizione quinquennale per i ratei di mantenimento

Il credito relativo ai ratei mensili dell'assegno di mantenimento dovuto dal coniuge obbligato si prescrive in cinque anni ai sensi dell'art. 2948 c.c. La prescrizione decennale (art. 2953 c.c.) si applica solo se vi è stato un accertamento giudiziale sulla debenza di uno o più ratei che abbia formato giudicato. La sospensione della prescrizione tra coniugi prevista dall'art. 2941 n. 1 c.c. non si applica al credito per assegno di mantenimento in caso di separazione personale. Nel regime di separazione, la crisi familiare è già conclamata e non sussiste la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge. È nulla la parte del precetto che ingiunge il pagamento dei ratei di assegno di mantenimento maturati oltre il quinquennio precedente la notifica del precetto, in assenza di atti interruttivi della prescrizione. Il marito aveva ricevuto dalla moglie un precetto di pagamento per una somma di oltre 41.000 euro, relativo agli assegni di mantenimento stabiliti dalla sentenza di separazione e dalla successiva ordinanza presidenziale che ha regolato la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Faceva opposizione ex art. 615 c.p.c., sostenendo che le somme richieste erano in parte prescritte e comunque non dovute, avendo sempre pagato gli assegni di mantenimento per il figlio. Il Tribunale ha riconosciuto che la

prescrizione applicabile ai ratei di mantenimento è quella quinquennale, salvo che vi sia stato un accertamento giudiziale che abbia formato giudicato, nel qual caso si applicherebbe la prescrizione decennale. Non essendoci stato alcun accertamento giudiziale sulla debenza dei ratei, il Tribunale ha dichiarato la nullità del precetto per i ratei maturati anteriormente al quinquiennio alla notifica del precetto, in assenza di atti interruttivi della prescrizione.